

COMUNE DI BORGO CHIESE

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 6

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO:	APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (I.M.I.S.).
-----------------	---

L'anno duemiladiciotto, addì ventotto del mese di febbraio, alle ore 20.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:
PUCCI CLAUDIO
POLETTI MICHELE
BODIO FABIO
ZULBERTI ALESSANDRA
FACCINI MICHELE
POLETTI SILVIA
FACCINI CRISTINA
BERTINI EFREM
SPADA ROBERTO
FERRARI EFREM
BUTTERINI GIOVANNI
SARTORI ANDREA

Assenti i signori: Gnosini Katia, Tamburini Mirko, Leotti Giuseppe.

Assiste il Segretario comunale signor Baldracchi dott. Paolo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Pucci Claudio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO:	APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.).
-----------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che gli articoli da 1 a 14 della L.P. 31.12.2014, n. 14 (legge finanziaria provinciale 2015) hanno istituito l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) quale tributo locale di natura immobiliare di competenza dei Comuni; il nuovo tributo ha trovato applicazione dal 1° gennaio 2015 e ha sostituito le componenti IMUP e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) di cui all'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge n. 147/2013.

Preso atto delle modifiche alla disciplina dell'IM.I.S. introdotte:

- dall'art. 18 della L.P. 30.12.2015, n. 21 (legge di stabilità provinciale 2016);
- dall'art. 14 della L.P. 29.12.2016, n. 20 (legge di stabilità provinciale 2017);
- dall'art. 5 della L.P. 29.12.2017, n. 18 (legge di stabilità provinciale 2018).

Richiamata la L.P. 02.08.2017, n. 9, che ha portato modifiche all'art. 10, commi 9 bis e 9 ter, della L.P. 14/2014 relativamente alla definizione delle aree soggette ad esproprio.

Riscontrato che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L.P. 14/2014, il Comune può adottare un proprio regolamento per la disciplina di dettaglio dell'IM.I.S., nei limiti e per le materie previste dalla medesima legge.

Atteso che, con decreto n. 28 di data 23.03.2016 adottato dal Commissario straordinario del neo istituito Comune di Borgo Chiese, fu approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Semplice (IM.I.S.).

Evidenziato in particolare che:

- l'art. 14, comma 2, lettera a), della L.P. 29.12.2016, n. 20 ha modificato la disciplina relativa ai fabbricati assimilati ad abitazione principale per acquisizione della residenza in istituti di ricovero o sanitari, di cui all'art. 8, comma 2, lettera a), della L.P. 14/2014; la nuova formulazione non innova sul piano sostanziale né i presupposti, né le modalità di applicazione dell'assimilazione ad abitazione principale ivi prevista, ma ne definisce puntualmente la portata;
- l'art. 14, comma 2, lettera b), della L.P. 20/2016 ha modificato l'art. 8, comma 2, lettera e bis) della L.P. 14/2014, prevedendo che i Comuni possono stabilire aliquote ridotte, per i periodi d'imposta dal 2017 al 2019, per i fabbricati iscritti o ascrivibili al catasto nella categoria D8 e destinati esclusivamente a impianti di risalita, funivie, skilift o sciovie, cabinovie comunque denominati, nonché a campeggi;
- l'art. 14, comma 2, lettera d), della L.P. 20/2016 ha inserito, dopo la lettera g) del comma 2 dell'art. 8 della L.P. 14/2014, i commi g bis) e g ter); quest'ultimo riconosce ai Comuni la possibilità di stabilire aliquote ridotte, anche fino allo zero per cento, per la fattispecie di cui all'art. 6, comma 1, della L.P. 14/2014 nel caso in cui dalla procedura di cui all'art. 45, comma 4, delle L.P. 04.08.2015, 15 (legge provinciale per il governo del territorio) non derivi la modifica della destinazione urbanistica dell'area nel senso della sua inedificabilità;
- l'art. 14, comma 4, lettera c), della L.P. 20/2016 ha modificato l'art. 14, comma 6 ter della L.P. 14/2014 estendendo l'esenzione relativa agli immobili posseduti dalle Cooperative sociali e dalle ONLUS (queste ultime solo se hanno stipulato convenzioni con la Provincia, i Comuni, le Comunità o le Aziende Sanitarie), prevista inizialmente per il periodo d'imposta 2016, ai periodi d'imposta dal 2017 al 2019;
- l'art. 5, comma 2, della L.P. 29.12.2017, n. 18 ha modificato l'art. 14 della L.P. 14/2014: dopo il comma 6-ter, ha inserito il comma 6-quater, dove è stabilito che l'esenzione relativa agli immobili posseduti dalle Cooperative sociali e dalle ONLUS (queste ultime solo se hanno stipulato convenzioni con la Provincia, i Comuni, le Comunità o le Aziende Sanitarie) sia estesa, per i periodi d'imposta 2018 e 2019, anche alle Cooperative sociali (sempre di natura commerciale) di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), delle legge 08.11.1991, n. 381 (trattasi delle cooperative di inserimento lavorativo di persone svantaggiate);
- lo stesso art. 5 della L.P. 18/2017, con il comma 1, ha modificato l'art. 14 della L.P. 14/2014 inserendovi, dopo la lettera b) del comma 6 bis, i commi b-bis), b-ter), b-quater), b-quinques), b sexies); quest'ultimo prevede, per i fabbricati utilizzati come "scuola paritaria" iscritti in qualsiasi categoria catastale, in deroga a quanto disposto dall'art. 5, comma 6, lettera d-bis) della L.P. 14/2014 e limitatamente ai periodi d'imposta 2018 e 2019, l'aliquota nella misura dello 0,00%.

Constatato che la L.P. 02.08.2017, n. 9 (legge di assestamento di bilancio 2017), attraverso l'art. 4, comma 3, ha modificato l'art. 10 della L.P. 14/2014 sostituendo, nei commi 9 bis e 9 ter, le parole "gravate da vincolo di espropriazione per pubblica utilità ai sensi della normativa provinciale in materia di urbanistica" con le parole "destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici".

Valutata l'opportunità di adeguare alle disposizioni modificative della L.P. 14/2014 di cui sopra il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Semplice al fine di assicurare la più ampia conoscibilità della normativa IM.I.S. da parte dei contribuenti.

Preso in esame il testo del nuovo regolamento IM.I.S. elaborato dal servizio Tributi e ritenuto rispondente alle finalità ora richiamate, completo ed esaustivo e quindi meritevole di approvazione.

Posto in evidenza che, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera d) della L.P. n. 14/2014, il presente provvedimento deve essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze in ossequio alla normativa statale vigente in materia, con l'avvertenza tuttavia che il mancato rispetto del termine temporale per la trasmissione previsto da tale normativa statale (art. 13, comma 13 bis del D.L. n. 201/2011, convertito, con modifiche, dalla legge 06.12.2011, n. 214, modificato dall'art. 1, della legge 28.12.2015, n. 208) non ne comporta la decadenza e l'inapplicabilità.

Acquisiti, ai sensi degli artt. 81 e 81-ter del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m., il parere favorevole del responsabile del servizio tributi sulla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario sulla regolarità contabile.

Visto lo Statuto comunale.

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.).

Con voti favorevoli n. 12, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, il nuovo "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.)", nel testo allegato al presente atto deliberativo per formarne parte integrante e sostanziale e che sostituisce il precedente adottato con decreto n. 28 di data 23.03.2016 del Commissario straordinario del Comune di Borgo Chiese.
2. Di dare atto che ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 del D.lgs. 446/1997, dall'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, dall'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, dall'art. 1, comma 683, della legge 147/2013 e dall'art. 9bis della L.P. 36/1993, il regolamento di cui al punto 1 trova applicazione dal 1° gennaio 2018.
3. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all'art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche e integrazioni.
4. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Pucci Claudio

Il Segretario comunale
Baldracchi dott. Paolo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario comunale certifico che il presente verbale viene pubblicato il 01.03.2018 all'albo per dieci giorni consecutivi.

Il Segretario comunale
Baldracchi dott. Paolo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.